

Repertorio n.4185 Raccolta n.2184

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 "Codice
del Terzo Settore"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove

il giorno ventidue
del mese di gennaio

22 GENNAIO 2019
In Legnano, Via XXIX Maggio n.15 presso il mio ufficio secon-
dario, al piano rialzato.
Innanzi a me dottor Luca Graffeo, notaio in Gallarate, iscrit-
to al Collegio Notarile di Milano, alla presenza degli infra-
scritti testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori:
Terreni Dott.ssa Annalisa, nata a Milano (MI) il 3 (tre) ago-
sto 1970 (millenovecentosettanta), residente a Parabiago in
via Friuli n.25;
Bocca Dott. Corrado, nato a Lecco (LC) il 7 (sette) settembre
1973 (millenovecentosettantatre), residente a Legnano in corso
Italia n.57,

SONO PRESENTI I SIGNORI:
RAMPINI MARIO, nato a Milano (MI) il giorno 10 (dieci)
novembre 1980 (millenovecentoottanta), residente a Cerro
Maggiore in via Risorgimento n.29,
C.F. RMP MRA 80S10 F205V;

Registrato a
VARESE
il 31/01/2019
N. 2568
Serie 1T
Esatti Euro 245,00

	RAMPINI ROBERTO, nato a Pogliano Milanese (MI) il giorno 8	
	(otto) agosto 1944 (millenovecentoquarantaquattro), residente	
	a Cerro Maggiore in via Risorgimento n.33,	
	C.F. RMP RRT 44M08 G772W;	
	RAMPINI ELENA, nata a Rho (MI) il giorno 11 (undici) agosto	
	1976 (millenovecentosettantasei), residente a Cerro Maggiore	
	in via Risorgimento n.33,	
	C.F. RMP LNE 76M51 H264B;	
	TESTA MARIA PIA, nata a Cerro Maggiore (MI) il giorno 14	
	(quattordici) giugno 1952 (millenovecentocinquantadue), resi-	
	dente a Cerro Maggiore in via Risorgimento n.33,	
	C.F. TST MRP 52H54 C537G;	
	MONDELLINI CAROLA, nata a Legnano (MI) il giorno 15 (quindici)	
	giugno 1970 (millenovecentosettanta), residente a Parabiago in	
	Piazza della Vittoria n. 22,	
	C.F. MND CRL 70H55 E514I;	
	TEMPORITI ROSITA, nata a Gallarate (VA) il giorno 9 (nove)	
	febbraio 1950 (millenovecentocinquanta), residente a Cerro	
	Maggiore in via Marelli n.51,	
	C.F. TMP RST 50B49 D869I;	
	LALLO MAIRA YANINA, nata a La Plata (Argentina) il giorno 9	
	(nove) marzo 1975 (millenovecentosettantacinque), residente a	
	Cerro Maggiore in via Risorgimento n.29,	
	C.F. LLL MYN 75C49 Z600F;	
	CROCI FABIO, nato a Legnano (MI) il giorno 28 (ventotto)	

	luglio 1973 (millenovecentosettantatre), residente a Cerro	
	Maggiore in via Risorgimento n.33,	
	C.F. CRC FBA 73L28 E514A.	
	PRETORE MARIA CARLA, nata a Guglionesi (CB) il giorno 19	
	(diciannove) dicembre 1951 (millenovecentocinquantuno), resi-	
	dente a Legnano in via delle Rose n. 2/23,	
	C.F. PRT MCR 51T59 E259B;	
	CACCIA MONICA, nata a Legnano (MI) il giorno 22 (ventidue)	
	maggio 1977 (millenovecentosettantasette), residente a Cerro	
	Maggiore in via Vigne dei Paoli n.14,	
	C.F. CCC MNC 77E62 E514N;	
	VERGA don ROBERTO, nato a Meda (MB) il giorno 7 (sette)	
	febbraio 1949 (millenovecentoquarantanove), residente a Cerro	
	Maggiore in via Vittorio Emanuele II n.5,	
	C.F. VRG RRT 49B07 F078X;	
	CAVANI GIANCARLO, nato a Modena (MO) il giorno 16 (sedici)	
	maggio 1952 (millenovecentocinquantadue), residente a Varese	
	in via Nino Bixio n.46,	
	C.F. CVN GCR 52E16 F257Q;	
	PIGNI FRANCESCO, nato a Legnano (MI) il giorno 13 (tredici)	
	settembre 1961 (millenovecentosessantuno), residente a	
	Castellanza in via Vittorio Veneto n.17,	
	C.F. PGN FNC 61P13 E514G;	
	CUCCHETTI ALBERTA, nata a Cuggiono (MI) il giorno 14	
	(quattordici) novembre 1967 (millenovecentosessantasette), re-	

sidente ad Arconate in via delle Fiandre n. 9,

C.F. CCC LRT 67S54 D198Z;

BOTTACINI DANIELA, nata a Milano (MI) il giorno 28 (ventotto)

agosto 1958 (millenovecentocinquantotto), residente a Busto

Garolfo in via Verbano n.12,

C.F. BTT DNL 58M68 F205Y;

PARIANI ANTONIO LUIGI in documenti ufficiali talvolta indicato

anche semplicemente ANTONIO, nato a Busto Arsizio (VA) il

giorno 27 (ventisette) giugno 1968 (millenovecentosessantot-

to), residente a Legnano in via Luigi Galvani n.27,

C.F. PRN NNL 68H27 B300W;

RAMPINI VALERIANO, nato a Pogliano Milanese (MI) il giorno 1

(uno) gennaio 1938 (millenovecentotrentotto), residente a

Pogliano Milanese in via Militi n.8,

C.F. RMP VRN 38A01 G772M;

BANFI MARIO, nato a Pogliano Milanese (MI) il giorno 6 (sei)

febbraio 1945 (millenovecentoquarantacinque), residente a

Pogliano Milanese in via G.Verdi n. 18,

C.F. BNF MRA 45B06 G772G.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti,

cittadini italiani, i quali, in presenza dei testimoni, di-

chiarano e stipulano quanto segue:

1) - E' costituita, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Co-

dice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, tra i comparen-

ti, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"L'INCONTRO - Associazione di Promozione Sociale"

o in breve "L'INCONTRO APS".

A seguito dell'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, l'associazione sarà denominata "L'INCONTRO - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" o in breve "L'INCONTRO APS - ETS".

2) - L'associazione ha sede in Cerro Maggiore, frazione Cantalupo, via Risorgimento n.29.

3) - L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

4) - Il patrimonio iniziale dell'associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) versato in denaro come segue:

- quanto ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n.3110868967-11 emesso in data 18 gennaio 2019 dalla filiale n.07074 di Cerro Maggiore di INTESA SANPAOLO S.P.A.;

- quanto ad Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento virgola zero zero) mediante n.2 (due) assegni circolari non trasferibili entrambi emessi in data odierna da BANCA LEONARDO S.P.A., filiale di Milano, via Broletto n.46, e precisamente:

n.5109221128-11 dell'importo di Euro 3.900,00 (tremilanovecento virgola zero zero);

n.5205184896-02 dell'importo di Euro 10.600,00 (diecimilaseicento virgola zero zero).

5) - L'associazione, che non ha fini di lucro, persegue fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di operatori specializzati o delle persone aderenti agli enti associati ed in particolare:

- la promozione e la gestione di progetti di accoglienza e attività socio educative;
- l' accoglimento di persone con disabilità e/o fragili, animazione e assistenza in forme di alloggio sociale, favorendo la loro autonomia nella forma di cohousing sociale;
- formazione di personale per gli scopi sociali;
- erogazione, in misura non prevalente, degli stessi servizi a privati e ad Enti pubblici;
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione avrà come principi l'assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità e prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, il tutto come meglio precisato nello statuto di cui infra.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle

	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in	
	relazione all'ammissione degli associati e non prevede il di-	
	ritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota asso-	
	ciativa.	
	L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice	
	del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime.	
	L'associazione può esercitare a norma dell'art.7 del Codice	
	del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso	
	la richiesta a terzi di donazioni, lasciti o contributi di na-	
	tura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie atti-	
	vità di interesse generale e nel rispetto dei principi di ve-	
	rità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico.	
	L'associazione potrà avvalersi della collaborazione degli enti	
	locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,	
	della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi	
	analoghi o connessi ai propri nell'ambito territoriale della	
	Regione Lombardia.	
	L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività cul-	
	turale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione eco-	
	nomica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiun-	
	gimento dei propri fini.	
	6) - L'associazione è retta dallo statuto, nel quale sono sta-	
	biliti i diritti e gli obblighi degli associati e le condizio-	

ni per la loro ammissione, statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, in presenza dei testimoni, si allega a quest'atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

7) - Per la prima volta viene nominato un Consiglio Direttivo composto di 9 (nove) membri, che resterà in carica per tre anni nelle persone dei signori:

TESTA MARIA PIA, comparente sopra generalizzata, Presidente;

PIGNI FRANCESCO, comparente sopra generalizzato, Vice Presidente;

RAMPINI ELENA, comparente sopra generalizzata, Consigliere e tesoriere;

TEMPORITI ROSITA, Consigliere e Segretario Organizzativo;

CACCIA MONICA, comparente sopra generalizzata, Consigliere;

CUCCHETTI ALBERTA, comparente sopra generalizzata, Consigliere;

PRETORE MARIA CARLA, comparente sopra generalizzata, Consigliere;

MONDELLINI CAROLA, comparente sopra generalizzata, Consigliere;

PARIANI ANTONIO LUIGI, comparente sopra generalizzato, Consigliere.

Al consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di cui all'art.8 dello statuto.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente ai

sensi dell'art.9 dello statuto.

8) - La quota associativa annua è determinata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) fino a diversa delibera del Consiglio direttivo.

9) - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. Gli esercizi successivi scadranno il 31 dicembre di ogni anno.

10) - I comparenti delegano sin da ora il Presidente del Consiglio Direttivo signora TESTA MARIA PIA a compiere, in ogni tempo e senza bisogno di alcun ulteriore intervento di chicchessia, qualunque atto, pratica e formalità necessarie richieste dalle competenti autorità al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

11) - Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Interpellato, il signor RAMPINI MARIO, in presenza dei testimoni, mi dichiara che firmerà questo atto come potrà in quanto affetto da cecità.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali da me interpellati, lo approvano pienamente.

Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia, sotto mia direzione e da me notaio, in tre fogli dei quali occupa nove intere pagine e parte della decima pagina, viene sottoscritto come segue alle ore diciotto.

FIRMATO: RAMPINI MARIO

[illegible]

ALLEGATO "A" AL REP.N.4185/2184

STATUTO

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

1.E' costituita, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"L'INCONTRO - Associazione di Promozione Sociale"

o in breve "L'INCONTRO APS".

A seguito dell'iscrizione nel registro del Terzo Settore, l'associazione sarà denominata "L'INCONTRO - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" o in breve "L'INCONTRO APS - ETS".

2. L'associazione ha sede in Cerro Maggiore, frazione Cantalupo, via Risorgimento n.29.

3. L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale e operare anche con terzi.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'associazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-

gimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di operatori specializzati o delle persone aderenti agli enti associati ed in particolare:

- la promozione e la gestione di progetti di accoglienza e attività socio educative;
- l'accoglimento di persone con disabilità e/o fragili, animazione e assistenza in forme di alloggio sociale, favorendo la loro autonomia nella forma di cohousing sociale;
- formazione di personale per gli scopi sociali;
- erogazione, in misura non prevalente, degli stessi servizi a privati e ad Enti pubblici;
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione avrà come principi l'assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità e prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il di-

ritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti o contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà avvalersi della collaborazione degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il pro-

prio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentate legale.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- Soci Ordinari: sono tutti coloro che aderiscono, successivamente alla costituzione dell' Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.
- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto

	attività particolarmente significative per la vita	
	dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota asso-	
	ciativa è intrasmissibile.	
	- Diritti e doveri dei soci -	
	Tutti i soci hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;	
	- partecipare alle Assemblee con diritto di voto purchè i-	
	scritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- ciascun associato ha diritto ad un voto;	
	- prendere visione del rendiconto economico - finanziario,	
	consultare i verbali e i libri sociali.	
	Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:	
	- osservare lo Statuto, nonché l'eventuale regolamento di at-	
	tuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel ri-	
	spetto delle disposizioni statutarie;	
	- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione del-	
	le finalità associative;	
	- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli	
	scopi dell'Associazione;	
	- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini	
	fissati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è perso-	
	nale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o	
	rivalutata.	

- Volontari -

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Per attività specificamente autorizzate dal Consiglio Direttivo potranno avere diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 5

- Perdita della qualità di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza in conformità all'art.24 C.C.

Esclusione: l'assemblea delibera l'esclusione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di controllo

Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente la data, l'orario, il luogo, gli argomenti all'ordine del giorno, e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, PEC, o e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Con-

siglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche

statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione con il voto favorevole dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

- Competenze dell'assemblea -

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- approva i regolamenti e le loro modifiche;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

- delibera in ordine all'esclusione dei soci;

- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo, può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la

metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilan-

cio.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Per specifici compiti il Consiglio Direttivo può avvalersi di Consiglieri Delegati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno: Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professio-

nalità ed indipendenza anche con riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Articolo 10

- Organo di controllo e Revisore Legale dei conti -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 dell'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 11

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12

- Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno esse-

re acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;

- contributi degli aderenti e/o di privati;

- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.12;

- reddito derivante da attività commerciali e produttive marginali;

- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal qua-

le devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti

e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione

dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve

contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni an-

no.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili

o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capita-

le.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-

monio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea appro-

vata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di li-

quidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle norme vi-

genti, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità

uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-

tuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi

in materia.

FIRMATO: RAMPINI MARIO

[illegible]